



ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA AVIATORI D'ITALIA - ETS

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO



Approvato dal CDN il 31 ottobre 2024

TITOLO I Denominazione, carattere, finalità e attività
Articolo 1 Contenuto del Regolamento di attuazione
<p>1. Il presente Regolamento di attuazione disciplina nel dettaglio il funzionamento degli organi centrali, regionali e territoriali dell'Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d'Italia - <u>ETS</u> (di seguito "Associazione" o "AAA"), le modalità con cui la stessa persegue le proprie finalità e svolge le sue attività, nonché le regole della vita sociale.</p>
Articolo 2 Carattere, finalità e attività
<p>1. L'Associazione, nel perseguire le finalità statutarie, mantiene stretti rapporti con l'Aeronautica Militare allo scopo di sviluppare e realizzare ogni possibile forma di collaborazione in tutti i settori nei quali sia ritenuta fattibile ed opportuna, stipulando appositi atti d'intesa.</p> <p>2. L'Associazione, nel perseguire le finalità statutarie, mantiene, altresì, stretti rapporti con:</p> <ul style="list-style-type: none">a. il Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d'Arma (ASSOARMA), contribuendo a sviluppare con esso e con le altre Associazioni Combattentistiche e d'Arma i rapporti inter-associativi;b. le principali Associazioni Aeronautiche riconosciute dal Ministero della Difesa e dall'Aeronautica Militare, allo scopo di sviluppare e realizzare ogni possibile forma di collaborazione, stipulando eventualmente appositi accordi o convenzioni;c. gli organismi pubblici e privati che perseguono obiettivi comuni, stipulando eventualmente appositi accordi o convenzioni.
TITOLO II Soci
Articolo 3 Requisiti dei soci e procedura di ammissione
<p>1. I Capi di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, all'atto della loro nomina e per tutta la durata dell'incarico, sono nominati Presidenti "ad honorem" dell'Associazione.</p> <p>2. Le proposte motivate per la nomina a socio "ad honorem" o "onorario" e per l'attribuzione del titolo onorifico di socio "benemerito" sono presentate, per iscritto, dal Presidente nazionale al Consiglio direttivo nazionale perché esprima il suo parere vincolante:</p> <ul style="list-style-type: none">a. per sua autonoma decisione;b. su richiesta di un Presidente di Sezione, previa delibera del Consiglio direttivo di Sezione e per il tramite del Presidente regionale, che può esprimere le sue osservazioni;c. su proposta di un Presidente regionale, limitatamente all'attribuzione del titolo onorifico di socio "benemerito" ad un Presidente di Sezione appartenente alla propria regione. <p>3. La nomina decorre dalla data di notifica scritta all'interessato (inviata per posta o con e-mail istituzionale dell'Associazione), salvo il caso di suo rifiuto.</p> <p>4. Presso la Presidenza nazionale, la Segreteria generale tiene distintamente e aggiornati l'Albo d'Oro dei soci "ad honorem" e dei soci "onorari", nonché il registro dei soci insigniti del titolo onorifico di "benemerito".</p> <p>5. Ai soci "ad honorem", "onorari" e a quelli insigniti del titolo onorifico di "benemerito" viene rilasciato un attestato a firma del Presidente nazionale.</p>

6. La Presidenza nazionale comunica a ciascuna Sezione, dandone conoscenza al Presidente regionale, i nominativi dei soci “ad honorem”, “onorari” e di quelli insigniti del titolo onorifico di “benemerito” per l’aggiornamento dei relativi registri e per gli altri adempimenti di competenza.
7. Sono tenuti al pagamento della quota associativa i soci effettivi e quelli aggregati. La Sezione di appartenenza provvede alla gestione della quota associativa dei soci “onorari” e “ad honorem”, per entrambi i quali non è prevista la quota da versare alla Presidenza nazionale. Il numero dei soci “onorari” e “ad honorem” non può superare il due per mille dei soci di ogni regione.
8. Il socio aggregato facente parte del nucleo familiare di altro socio pagante la quota associativa intera, limitatamente al consorte ed ai figli conviventi, può chiedere l’applicazione di una quota associativa ridotta, stabilita annualmente dal Consiglio direttivo di Sezione, previa compilazione di apposita dichiarazione (resa al Presidente di Sezione ed inviata alla Segreteria generale) e volontaria rinuncia alla rivista dell’Associazione.
9. Per essere ammesso all’Associazione come socio effettivo o aggregato è necessario:
 - a. presentare, alla Sezione cui ci si intende iscrivere:
 - (1) una domanda di ammissione, redatta su apposito modulo (fornito dalla Sezione su indicazioni della Segreteria generale);
 - (2) una idonea documentazione (o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) che attesti il possesso dei requisiti necessari per acquisire la qualità di socio (indicati all’art. 3 dello Statuto, compresa l’assenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, per un reato non colposo);
 - (3) un sintetico curriculum vitae.Nella domanda l’aspirante socio deve impegnarsi a rispettare lo Statuto, il presente Regolamento e le delibere degli organi dell’Associazione;
 - b. unire alla domanda di ammissione, qualora si sia un aspirante socio aggregato, una sintetica nota di presentazione da parte di un socio effettivo;
 - c. effettuare il pagamento annuale della quota associativa.
10. Qualora l’aspirante socio sia minorenni, ma di età non inferiore a 16 anni, la domanda di ammissione deve essere firmata da entrambi i genitori (salvo casi particolari esaminati di volta in volta) o da chi ne esercita la patria potestà. La partecipazione alle attività sociali deve essere autorizzata da entrambi i genitori (salvo casi particolari esaminati di volta in volta) o da chi ne esercita la patria potestà.
11. Per ogni aspirante socio il Presidente di Sezione deve accertare il possesso dei requisiti necessari per l’ammissione.
12. La qualità di socio “con riserva” decorre dal momento dell’avvenuto pagamento della quota associativa e della ricezione della domanda d’iscrizione da parte del Presidente di Sezione.
13. Il Consiglio direttivo di Sezione esprime il proprio parere sulla domanda di ammissione, con apposita delibera, nel corso della prima seduta successiva alla data della domanda, e comunque entro sessanta giorni dalla richiesta.
14. La qualità di socio diviene definitiva a seguito della delibera con cui il Consiglio direttivo di Sezione accoglie l’iscrizione del socio alla Sezione, ed è comunicata all’interessato dal Presidente di Sezione, per posta o con e-mail istituzionale.
15. L’eventuale reiezione della domanda da parte del Consiglio direttivo di Sezione, con delibera verbalizzata e motivata, è notificata all’interessato dal Presidente di Sezione per posta o con e-mail istituzionale.

16. In caso di delibera di mancato accoglimento da parte del Consiglio direttivo di Sezione, la qualità di socio attribuita “con riserva” è nulla.
17. Contro la delibera del Consiglio direttivo di Sezione, che non accolga l’iscrizione del socio “con riserva”, questi ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla data di notifica del mancato accoglimento, al Consiglio direttivo nazionale (informandone il Presidente di Sezione), la cui decisione in merito è definitiva e inappellabile nell’ambito dell’Associazione.
18. La quota pagata dal socio “con riserva” viene restituita:
 - a. scaduto il termine per proporre ricorso al Consiglio direttivo nazionale;
 - b. o dopo la pronuncia del Consiglio direttivo nazionale, in caso di delibera contraria all’interessato.
19. Il socio deve essere iscritto in una sola Sezione, a sua scelta, indipendentemente dalla propria località di residenza.
20. Il socio effettivo in servizio attivo può iscriversi anche presso una Sezione diversa da quella del luogo in cui presta servizio.

Articolo 4

Diritti e doveri dei soci

1. Ad integrazione dell’art. 4 dello Statuto, l’assunzione della qualità di socio, che sia in regola con gli adempimenti statutari e regolamentari, garantisce i seguenti ulteriori diritti:
 - a. frequentare i locali dell’Associazione, rispettando la relativa regolamentazione;
 - b. usufruire delle eventuali agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale.
2. Sono nulle l’elezione o la nomina del socio a ricoprire una carica sociale negli organi centrali, regionali e territoriali dell’Associazione, nonché negli organismi coadiutori del Presidente nazionale, se il socio, al momento della nomina, non è in regola con il pagamento della quota associativa.
3. La rivista sociale è inviata gratuitamente a chi, senza essere socio, sia “simpatizzante” dell’Associazione, previa corresponsione di una quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo nazionale.
4. L’attività degli organi centrali, regionali e territoriali dell’Associazione è produttiva di atti che possono essere impugnati, dai soci che vi abbiano interesse, davanti ai competenti organi del Sodalizio entro sessanta giorni dalla relativa notifica, fatti salvi i termini più brevi previsti per determinati atti espressamente indicati nel presente Regolamento.
5. Le istanze ed i ricorsi presentati dai soci a sostegno delle proprie doglianze possono essere inviati (per posta o con e-mail istituzionale), a giudizio dell’organo adito, ai terzi controinteressati per acquisire le eventuali controdeduzioni.
6. L’organo adito opera nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, partecipazione al procedimento, garanzia del contraddittorio e motivazione degli atti. Decide sull’istanza o ricorso entro sessanta giorni dalla data della notifica, fatti salvi i termini diversi previsti per determinati atti espressamente indicati nel presente Regolamento.
7. La decisione dell’organo adito deve essere comunicata all’interessato per posta o con e-mail istituzionale, informando, per conoscenza, il Presidente nazionale, il Presidente regionale e quello di Sezione interessati.

Articolo 5

Perdita della qualità di socio

1. Il socio che non desidera continuare ad appartenere all’Associazione deve comunicarlo con un documento scritto e firmato, inviato per posta o via e-mail all’indirizzo istituzionale della

Sezione (estendendolo per conoscenza al Capo Nucleo, qualora il socio appartenga ad un Nucleo).

2. Il Presidente di Sezione prende atto di tale manifestazione di volontà e ne dà notizia scritta alla Presidenza nazionale e al Presidente regionale interessato.
3. La rinuncia ad essere socio decorre dalla data di ricevimento della stessa da parte del Presidente di Sezione.
4. La quota associativa deve essere versata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui essa si riferisce e non viene restituita in caso di rinuncia ad essere socio.
5. Il socio che non versa la quota associativa entro il 31 marzo dell'anno a cui la stessa si riferisce mantiene la qualifica di socio, ma è soggetto alla sospensione dell'invio della rivista sociale fino a quando non regolarizzi il pagamento della quota stessa. Qualora non versi la quota associativa entro il 30 settembre dell'anno a cui la stessa si riferisce il socio decade per morosità.
6. Il Presidente di Sezione, prima di considerare un socio decaduto per morosità, è tenuto ad inoltrare al socio stesso, entro il primo semestre dell'anno di riferimento della quota associativa non pagata, una comunicazione scritta e firmata (inviata per posta o con e-mail istituzionale della Sezione), al fine di conoscere le effettive motivazioni del mancato pagamento. In caso di conferma dell'intenzione di non provvedervi o di mancata risposta da parte del socio, il Presidente di Sezione notifica, con comunicazione scritta e firmata (inviata per posta o con e-mail istituzionale della Sezione) al socio la decadenza per morosità e chiede la restituzione della tessera sociale, informandone la Presidenza nazionale e il Presidente regionale interessato.
7. Qualora un socio sia condannato, con sentenza passata in giudicato per un reato non colposo, il Presidente di Sezione ne informa, nel rispetto della privacy dell'interessato, il Presidente nazionale per l'avvio della procedura di decadenza.
8. La decadenza a seguito di condanna, con sentenza passata in giudicato per un reato non colposo, è deliberata dal Consiglio direttivo nazionale ed è comunicata al socio interessato dal Presidente nazionale con documento scritto e firmato (inviato con Raccomandata con prova di consegna <RPC> o con e-mail istituzionale della Segreteria generale), informandone per conoscenza il Presidente regionale e il Presidente di Sezione interessati.
9. Il socio che, per qualsiasi motivo, decade dalla qualità di socio, deve restituire alla Sezione la tessera sociale.
10. Qualora il socio rinunciatario o decaduto per morosità desideri, successivamente, riacquistare la qualità di socio deve presentare una domanda di iscrizione come nuovo socio e la sua nuova anzianità di socio decorre dalla data di accoglimento della nuova domanda.
11. Per la riammissione deve essere seguita la stessa procedura prevista per l'ammissione.

Articolo 6

Sanzioni disciplinari

1. Prima che si proceda all'irrogazione della sanzione disciplinare del richiamo scritto, il socio deve essere invitato dal Presidente di Sezione ad adeguare il proprio comportamento ai doveri sociali indicati nell'art. 4 dello Statuto, nel presente Regolamento e nelle delibere degli organi associativi.
2. Qualora il socio persista nel comportamento contrario ai citati doveri sociali, il Presidente di Sezione può avviare il procedimento per l'irrogazione del provvedimento disciplinare del richiamo scritto, che è deliberato dal Consiglio direttivo di Sezione ed è firmato dal Presidente, previa:

- a. contestazione scritta degli addebiti, notificati all'interessato con RPC o con e-mail istituzionale da parte del Presidente di Sezione;
- b. esame della eventuale memoria difensiva dell'interessato, da inviare presso la sede della Sezione, entro quindici giorni dalla notifica della contestazione, per posta o con e-mail (all'indirizzo istituzionale della Sezione).
3. Il richiamo scritto deve essere motivato ed è notificato al socio con RPC o e-mail istituzionale, informando, per conoscenza, il Presidente nazionale e il Presidente regionale interessato.
4. Avverso il richiamo scritto è ammesso ricorso al Presidente nazionale, da notificarsi alla Presidenza nazionale, per posta o con e-mail (all'indirizzo istituzionale della Segreteria generale), entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, informando, per conoscenza, il Presidente regionale e il Presidente di Sezione interessati.
5. La decisione motivata del Presidente nazionale è definitiva e inappellabile nell'ambito dell'Associazione ed è notificata all'interessato, tramite la Segreteria generale, con RPC o e-mail istituzionale, informando, per conoscenza, il Presidente regionale e il Presidente di Sezione interessati.
6. Qualora il socio, nonostante il richiamo scritto, non adegui la propria condotta ai doveri sociali, o con il proprio comportamento pregiudichi il buon nome del Sodalizio, il Presidente di Sezione può avviare il procedimento per l'irrogazione della sospensione da ogni attività associativa per un periodo da uno a dodici mesi.
7. Il provvedimento disciplinare della sospensione è deliberato dal Consiglio direttivo di Sezione ed è firmato dal Presidente di Sezione, previa:
 - a. contestazione scritta degli addebiti, notificati all'interessato con RPC o e-mail istituzionale da parte del Presidente di Sezione;
 - b. esame della eventuale memoria difensiva dell'interessato, da inviare alla sede della Sezione, entro quindici giorni dalla notifica della contestazione, per posta o con e-mail istituzionale.
8. Il provvedimento di sospensione deve essere motivato ed è notificato al socio con RPC o e-mail istituzionale, informando, per conoscenza, il Presidente nazionale e il Presidente regionale interessato.
9. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso al Consiglio direttivo nazionale, da notificarsi per posta o con e-mail (all'indirizzo istituzionale della Segreteria generale), entro trenta giorni dalla notifica, informando, per conoscenza, il Presidente regionale e il Presidente di Sezione interessati.
10. La delibera motivata del Consiglio direttivo nazionale è definitiva e inappellabile nell'ambito dell'Associazione ed è notificata all'interessato dal Presidente nazionale (tramite la Segreteria generale), con RPC o e-mail istituzionale, informando, per conoscenza, il Presidente regionale e il Presidente di Sezione interessati.
11. Il socio che abbia compiuto atti disonorevoli o abbia completamente ignorato i doveri sociali, ovvero abbia gravemente danneggiato in qualunque modo l'interesse morale e materiale e il buon nome dell'Associazione viene proposto per la radiazione.
12. La proposta, scritta e motivata, è avanzata al Consiglio direttivo nazionale dal Presidente nazionale autonomamente o su proposta del Presidente regionale o del Presidente di Sezione a cui appartiene il socio.
13. Il Presidente nazionale provvede ad acquisire, tramite la Segreteria generale, dettagliate relazioni sui fatti redatte dal:
 - a. Presidente della Sezione a cui appartiene il socio;

b. Presidente regionale interessato.

14. Il Presidente nazionale, esaminate le suddette relazioni, provvede a contestare al socio i relativi addebiti, per iscritto, notificandoli per posta o con e-mail istituzionale, e chiede allo stesso di inviare, alla Segreteria generale dell'Associazione, entro dieci giorni dalla notifica della contestazione, un'eventuale memoria difensiva (per posta o con e-mail all'indirizzo istituzionale).
15. Il Presidente nazionale, esaminate le predette relazioni e l'eventuale memoria difensiva dell'interessato, formula – se del caso – la proposta di radiazione al Consiglio direttivo nazionale, per iscritto e con motivazione, diversamente propone al Consiglio l'archiviazione.
16. Il provvedimento motivato di radiazione o di archiviazione è deliberato dal Consiglio direttivo nazionale, previo esame della proposta del Presidente nazionale, delle citate relazioni e dell'eventuale memoria difensiva dell'interessato, ed è firmato dal Presidente nazionale.
17. Il provvedimento di radiazione o di archiviazione è notificato all'interessato dal Presidente nazionale (tramite la Segreteria generale), con RPC o e-mail istituzionale, informando, per conoscenza, il Presidente regionale e il Presidente di Sezione interessati.
18. Avverso il provvedimento di radiazione deliberato dal Consiglio direttivo nazionale è ammesso ricorso al Collegio nazionale dei Probiviri, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, da inviare, presso la sede centrale dell'Associazione, con e-mail (all'indirizzo istituzionale del Collegio).
19. La decisione motivata del Collegio nazionale dei Probiviri è definitiva e inappellabile nell'ambito dell'Associazione ed è notificata all'interessato dal Presidente nazionale (tramite la Segreteria generale), con RPC o e-mail istituzionale, informando, per conoscenza, il Presidente regionale e il Presidente di Sezione interessati.
20. I provvedimenti motivati di richiamo scritto, sospensione o radiazione, qualora debbano essere presi nei confronti di componenti degli organi elettivi centrali, dei Coadiutori del Presidente nazionale, dei Presidenti regionali o dei Presidenti di Sezione, sono deliberati dal Consiglio direttivo nazionale, su proposta del Presidente nazionale, garantendo le medesime modalità di trasparenza, partecipazione al procedimento e tutela del diritto di difesa di cui ai commi precedenti.
In tali casi il procedimento disciplinare è avviato dal Presidente nazionale nei confronti di un membro degli organi elettivi centrali, dei Coadiutori del Presidente nazionale o di un Presidente regionale, nonché dal Presidente regionale competente nei confronti di un Presidente di Sezione.
21. Avverso le sanzioni disciplinari adottate nei confronti dei soci che ricoprono le cariche di cui al precedente comma 20 è ammesso il ricorso al Collegio nazionale dei Probiviri entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso, da inviare, presso la sede centrale dell'Associazione, per posta o con e-mail (all'indirizzo istituzionale del Collegio).
22. Qualora la sanzione disciplinare riguardi un componente del Collegio nazionale dei Probiviri è ammesso ricorso al Collegio stesso, alla cui riunione non può partecipare il ricorrente.
23. La decisione adottata dal Collegio nazionale dei Probiviri è definitiva e inappellabile nell'ambito dell'Associazione.
24. Nei confronti del Presidente nazionale è applicabile esclusivamente la sanzione disciplinare della radiazione. Il procedimento disciplinare per la radiazione, la cui istruttoria è affidata al Collegio nazionale dei Probiviri, viene avviato dal Consiglio direttivo nazionale, su proposta motivata della maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti alla riunione appositamente convocata dal Vice Presidente nazionale vicario.

25. Quest'ultimo, dopo la delibera del Consiglio, convoca l'Assemblea generale dei soci, in sessione straordinaria, affinché deliberi circa la radiazione, la revoca del mandato o l'archiviazione. La delibera dell'Assemblea generale dei soci è definitiva e inappellabile nell'ambito dell'Associazione.
26. La comunicazione al Presidente nazionale dell'avvio, nei suoi confronti, della procedura per l'adozione del provvedimento di radiazione, nonché il provvedimento stesso sono comunicati al Presidente nazionale dal Vice Presidente nazionale vicario.
27. Il socio sospeso o radiato decade immediatamente da qualsiasi carica o funzione in seno all'Associazione.
28. Qualora la sospensione riguardi il Presidente nazionale o uno o più membri del Consiglio direttivo nazionale, del Collegio nazionale dei Revisori dei conti o del Collegio nazionale dei Probiviri la decadenza dall'incarico deve essere deliberata dall'Assemblea generale dei soci, ai sensi dell'art. 12, comma 3., lett. f., dello Statuto, nella prima riunione utile.
29. La carica sociale per elezione o nomina eventualmente ricoperta dal socio sospeso o radiato resta vacante fino alla:
 - a. scadenza dei termini per proporre ricorso; scaduto tale termine senza che sia presentato il ricorso, si procede all'elezione o nomina di un altro socio;
 - b. pronuncia sul ricorso, qualora proposto.All'esito del ricorso:
 - c. in caso di pronuncia favorevole al socio, lo stesso viene reintegrato nella carica precedentemente ricoperta;
 - d. in caso di pronuncia contraria al socio, si procede all'elezione o nomina di un altro socio, il cui mandato, negli organi collegiali, dura fino alla scadenza dell'incarico degli altri membri.
30. In materia disciplinare gli organi competenti deliberano – ove possibile - a scrutinio segreto.

Articolo 7

Associazioni affiliate

1. La competenza a conferire ad un'associazione il titolo di "affiliata" è facoltà del Consiglio direttivo nazionale, previa apposita delibera, i cui esiti sono comunicati formalmente dal Presidente nazionale al Presidente dell'associazione aspirante all'affiliazione.
2. L'affiliazione può essere deliberata esclusivamente a livello centrale dell'AAA e non a livello regionale o territoriale.
3. Per ottenere il titolo di "affiliata" l'associazione aspirante deve:
 - a. inviare una domanda di affiliazione alla Presidenza nazionale dell'AAA, contenente una dichiarazione di condivisione delle finalità dell'AAA;
 - b. allegare il proprio statuto dal quale emerga che le finalità statutarie dell'affiliante siano coerenti con quelle dell'AAA.
4. Il Consiglio direttivo nazionale per deliberare circa la richiesta di affiliazione deve valutare che l'associazione richiedente abbia:
 - a. uno statuto che non contrasti in alcuna sua parte con lo Statuto dell'AAA;
 - b. un numero minimo di cinquanta soci iscritti maggiorenni, di cui, per motivi amministrativi, l'affiliante deve fornire l'elenco nominativo;
 - c. un Presidente che non ricopra cariche sociali di rilevanza nazionale all'interno dell'AAA.
5. La qualifica di associazione "affiliata" consente di utilizzare, previa specifica richiesta alla Presidenza nazionale, il logo dell'AAA per gli eventi istituzionali organizzati dall'affiliata, nonché di far divulgare gli eventi organizzati dall'"affiliata" sulla rivista sociale "Aeronautica" e nelle news del sito web istituzionale dell'AAA.

<p>6. Le associazioni “affiliate” sono tenute a versare all’AAA una quota annuale di affiliazione, stabilita annualmente dal Consiglio direttivo nazionale.</p> <p>7. La quota è commisurata al numero dei soci dell’associazione “affiliata” e prevede l’invio della rivista sociale “Aeronautica” ai singoli soci del sodalizio stesso.</p> <p>8. Il versamento della quota annuale di affiliazione deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno. Il mancato integrale versamento della quota preclude al Presidente (o suo rappresentante) il diritto di partecipare all’Assemblea generale dei soci dell’AAA, con diritto di voto individuale, e la sospensione dell’invio della rivista sociale ai soci “affiliati”.</p> <p>9. Il mancato pagamento della quota annuale di affiliazione, entro il 30 settembre di ogni anno, comporta la revoca della qualifica di associazione “affiliata” all’AAA e dell’invio della rivista sociale ai soci disposta dal Presidente nazionale e ratificata dal Consiglio direttivo nazionale dell’AAA nella prima riunione utile.</p> <p>10. Le modalità di partecipazione del Presidente di un’associazione “affiliata” (o suo rappresentante) all’Assemblea generale dei soci dell’AAA sono disciplinate dall’art. 13 dello Statuto e dagli artt. 7 e 13 del presente Regolamento.</p>
<p>Articolo 8 Sostenitori</p>
<p>1. La competenza a conferire il titolo di “sostenitore” rientra nelle facoltà del Consiglio direttivo nazionale, previa apposita delibera, i cui esiti sono comunicati formalmente dal Presidente nazionale al “sostenitore”.</p> <p>2. Il titolo di “sostenitore” può essere deliberato esclusivamente a livello centrale dell’Associazione e non a livello regionale o territoriale.</p> <p>3. Uno o più Presidenti regionali, nonché uno o più Presidenti di Sezione (tramite il proprio Presidente regionale) possono avanzare eventuali proposte motivate per il conferimento del titolo di “sostenitore”.</p>
<p>TITOLO III Ordinamento</p>
<p>Articolo 9 Articolazione dell’Associazione</p>
<p>1. L’art. 9 dello Statuto non ha necessità di essere specificato nel Regolamento di attuazione.</p>
<p>Articolo 10 Organi dell’Associazione</p>
<p>1. Gli organi regionali e territoriali dell’Associazioni sono suddivisi geograficamente come da apposita direttiva del Presidente nazionale approvata con delibera del Consiglio direttivo nazionale.</p> <p>2. Qualora in una regione le Sezioni dell’Associazione siano inferiori a tre, la regione può essere accorpata ad una delle regioni viciniori, previa delibera del Consiglio direttivo nazionale.</p>
<p>Articolo 11 Coadiutori del Presidente nazionale</p>
<p>1. L’art. 11 dello Statuto non ha necessità di essere specificato nel Regolamento di attuazione.</p>
<p>Articolo 12 Assemblea generale dei soci</p>
<p>1. L’art. 12 dello Statuto non ha necessità di essere specificato nel Regolamento di attuazione.</p>
<p>Articolo 13 Funzionamento dell’Assemblea generale dei soci</p>
<p>1. Nell’Assemblea generale dei soci, in sessione ordinaria o straordinaria, hanno diritto di voto tutti i soci che risultino in regola con il pagamento della quota associativa, riferita all’anno</p>

- precedente a quello in cui avviene l'Assemblea, purché, per gli stessi, sia stata già versata alla Presidenza nazionale la parte di quota dovuta (sempreché successivamente a tale data la Sezione non sia stata sciolta o declassata a Nucleo).
2. Hanno, altresì, diritto di voto i nuovi soci iscritti nell'anno, fino a novanta giorni prima della votazione, purché, per gli stessi, sia stata già versata alla Presidenza nazionale la parte di quota dovuta.
 3. La Presidenza nazionale comunica ai Presidenti di Sezione, ai Presidenti di Regione e ai Presidenti delle associazioni "affiliate":
 - a. la data dell'Assemblea generale, con almeno novanta giorni di anticipo sulla data fissata per la riunione;
 - b. l'ordine del giorno, con almeno quaranta giorni di anticipo sulla data fissata per la riunione, inviando tutta la documentazione necessaria affinché i partecipanti siano informati e documentati sugli argomenti che devono essere trattati.
 4. Nei casi di Assemblea in sessione straordinaria, non elettiva, i predetti termini possono essere ridotti fino a dieci giorni, in funzione della motivata urgenza degli argomenti da discutere.
 5. In vista dell'Assemblea generale dei soci, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea generale, sono convocate, dai rispettivi Presidenti:
 - a. tutte le Assemblee regionali ordinarie, che si svolgono contemporaneamente anche in forma di "assemblea separata", per conferire, con apposita delibera, al Presidente regionale (o ad un suo rappresentante) la delega a partecipare all'Assemblea generale in rappresentanza dell'Assemblea regionale;
 - b. tutte le Assemblee di Sezione ordinarie, che si svolgono contemporaneamente anche in forma di "assemblea separata", per conferire, con apposita delibera, al Presidente di Sezione (o ad uno dei membri del Consiglio direttivo di Sezione) la delega a partecipare all'Assemblea generale in rappresentanza della Sezione.
 6. In vista dell'Assemblea generale dei soci, entro venti giorni prima della data fissata per la riunione.
 - a. ciascun Presidente regionale comunica alla Presidenza nazionale la propria partecipazione o il nominativo del rappresentante regionale che partecipa alla riunione;
 - b. ciascun Presidente di Sezione comunica alla Presidenza nazionale:
 - (1) la propria partecipazione o il nominativo del Consigliere rappresentante che partecipa alla riunione;
 - (2) il numero di soci della propria Sezione, compresi quelli degli eventuali Nuclei, aventi diritto al voto;
 - c. ciascun Presidente di associazione "affiliata" comunica alla Presidenza nazionale la propria partecipazione o il nominativo del rappresentante che partecipa alla riunione.
 7. La Presidenza nazionale procede alla verifica di tali nominativi e numeri e dell'effettivo diritto di voto in tempo utile per la votazione.
 8. In caso di convocazione dell'Assemblea generale dei soci che preveda, all'ordine del giorno, il rinnovo degli organi centrali e segnatamente del:
 - a. Presidente nazionale;
 - b. Consiglio direttivo nazionale;
 - c. Collegio nazionale dei Revisori dei conti;
 - d. Collegio nazionale dei Probiviri,ciascun socio intenzionato a candidarsi all'elezione deve far pervenire, per iscritto, al Presidente della Sezione di appartenenza, almeno sessanta giorni prima della data fissata

per l'Assemblea, la propria candidatura, corredata dal proprio sintetico curriculum vitae (professionale e relativo all'attività svolta nell'Associazione).

9. Il Presidente di Sezione, effettuato il controllo che il socio sia in regola con il pagamento della quota associativa e che trattasi di socio effettivo o aggregato (quando previsto), invia la suddetta candidatura alla Presidenza nazionale e, per conoscenza, al Presidente regionale interessato, almeno quaranta giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
10. Ove entro il termine di quaranta giorni dalla data fissata per l'Assemblea generale dei soci elettiva, non sia pervenuto alla Presidenza nazionale un sufficiente numero di nominativi di candidati tale da assicurare la regolare composizione dell'organo associativo, il Consiglio direttivo nazionale, per assicurare la continuità di funzionamento del Sodalizio vari settori di attività, avvia, avvalendosi anche del Segretario generale e dei Presidenti regionali, ogni idonea iniziativa per ricercare, anche con contatti diretti, eventuali soci disposti a candidarsi.
11. Qualora non si raggiunga un sufficiente numero di candidati, la Presidenza nazionale, per assicurare la continuità di funzionamento degli organi associativi, compie ogni idonea iniziativa tesa ad assicurare la continuità di funzionamento del Sodalizio in regime di *prorogatio* delle cariche. Al riguardo la Presidenza nazionale acquisisce da parte degli eletti ancora in carica, la disponibilità per l'eventuale riconferma nell'incarico.
12. In tal caso, l'Assemblea generale dei soci elettiva, già convocata, può deliberare:
 - a. la conferma dell'incarico in regime di *prorogatio*;
 - b. la relativa durata (che non può superare i quattro anni);
 - c. l'eventuale convocazione di un'altra Assemblea generale dei soci elettiva.
13. Nel corso dell'Assemblea generale dei soci, l'Assemblea decide se si debba votare con voto palese o a scrutinio segreto.
14. Nel corso dell'Assemblea generale dei soci, per procedere alle votazioni e/o per l'elezione dei membri degli organi collegiali centrali:
 - a. ciascun Presidente di Sezione (o Consigliere rappresentante) deve essere munito, con opportuni accorgimenti tecnici, predisposti dalla Segreteria generale, di una o più schede utili per esprimere voti non riconoscibili e non frazionabili per quanti sono i soci iscritti aventi diritto al voto della propria Sezione, pertanto:
 - (1) per ciascuna votazione esprime tanti voti quanti sono i soci iscritti aventi diritto al voto nella propria Sezione;
 - (2) per l'elezione del Presidente nazionale esprime, per ogni voto di cui è portatore, una preferenza per quanti sono i soci iscritti nella propria Sezione aventi diritto al voto;
 - (3) per le elezioni di ciascun organo collegiale esprime, per ogni voto di cui è portatore:
 - (a) sei preferenze per il rinnovo del Consiglio direttivo nazionale così ripartite:
 - due per la categoria ufficiali;
 - tre per la categoria sottufficiali, volontari di truppa, graduati e civili;
 - una per il rappresentante dei soci aggregati;
 - (b) una preferenza per il rinnovo del Collegio nazionale dei Revisori dei conti e una per il rinnovo del Collegio nazionale dei Probiviri;
 - (4) sono nulle le schede che contengano più voti di quanti siano i soci iscritti alla Sezione aventi diritto al voto o più del numero di preferenze previste ai precedenti punti a.(3)(a) e (b) del presente comma per ciascun organo collegiale da rinnovare;
 - b. ciascun Presidente regionale o di associazione "affiliata" (o loro rappresentanti) deve essere munito, con opportuni accorgimenti tecnici, predisposti dalla Segreteria

generale, di una scheda individuale occorrente per esprimere voti non riconoscibili, pertanto:

- (1) per ciascuna votazione esprime un voto;
- (2) per l'elezione del Presidente nazionale esprime una preferenza;
- (3) per le elezioni di ciascun organo collegiale esprime tante preferenze quante sono quelle previste ai precedenti punti a.(3)(a) e (b) del presente comma per ciascun organo collegiale da rinnovare;
- (4) sono nulle le schede che contengano più di un voto o più del numero di preferenze previste ai precedenti punti a.(3)(a) e (b) del presente comma per ciascun organo collegiale da rinnovare.

15. Dal conteggio dei voti delle Sezioni di appartenenza devono essere sottratti i voti espressi individualmente dal rispettivo Presidente regionale (o suo rappresentante), nonché dai Presidenti delle associazioni "affiliate" (o loro rappresentanti) che siano anche soci dell'Associazione.
16. L'Assemblea, all'inizio della seduta elegge, scegliendoli tra i partecipanti all'Assemblea aventi diritto di voto, un Presidente che presiede l'Assemblea ed un Segretario, cui compete, tra l'altro, verificare i poteri dei rappresentanti delle Sezioni, delle assemblee regionali e delle associazioni "affiliate".
17. In caso di Assemblea elettiva degli organi centrali dell'Associazione, devono essere anche eletti, tra i partecipanti all'Assemblea aventi diritto di voto, tre scrutatori che non risultino candidati alle cariche sociali e che non appartengano associativamente alla stessa regione (salvo quanto previsto al successivo comma 27 del presente articolo).
18. Prima di dare inizio ai lavori, il Presidente eletto dell'Assemblea generale dei soci accerta l'identità dei partecipanti e l'esistenza del numero legale degli aventi diritto di voto previsto per la validità dell'Assemblea.
19. Il Presidente dell'Assemblea, avvalendosi anche del Segretario generale e del Direttore amministrativo (quando si discuta di argomenti di competenza di quest'ultimo), dirige i lavori; apre e chiude le discussioni; stabilisce la durata e le modalità degli interventi; propone il metodo di votazione (voto palese o a scrutinio segreto) quando il metodo stesso non sia tassativamente indicato nello Statuto o nel presente Regolamento; proclama l'esito delle votazioni e gli eletti.
20. Il Presidente dell'Assemblea può autorizzare più di un intervento per persona.
21. Il tempo a disposizione è deciso dal Presidente dell'Assemblea in funzione del numero degli interventi previsti.
22. Gli scrutatori eletti dall'Assemblea provvedono, congiuntamente, al conteggio e controllo dei voti e/o allo spoglio delle schede elettorali distintamente per ciascun organo per il quale si sono svolte le elezioni.
23. Il Segretario dell'Assemblea provvede alla stesura del verbale della seduta.
24. Il Presidente e il Segretario dell'Assemblea sottoscrivono il verbale della seduta.
25. Qualora l'Assemblea generale dei soci venga tenuta in audio o video conferenza o con altro sistema telematico ciò deve essere indicato sia nella lettera di convocazione, sia nel verbale di riunione. In tali casi, oltre a quanto previsto nell'art. 13, comma 9, dello Statuto, deve essere garantito che si disponga di una piattaforma web che consenta stabilità e buona qualità del collegamento.
26. Nelle assemblee da remoto, di cui al comma precedente, in caso di necessità, giustificata da esigenze di efficacia, efficienza ed economicità, il voto può essere espresso per corrispondenza o in via elettronica (utilizzando la e-mail istituzionale della Sezione/regione),

purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Ciò deve essere indicato sia nella lettera di convocazione, sia nel verbale di riunione.

27. In ogni caso di Assemblea che preveda l'espressione di un voto per corrispondenza o in via elettronica, il Presidente nazionale, per garantire la regolarità del voto, sentito il Consiglio direttivo nazionale, nomina, preventivamente, una "Commissione per la verifica delle schede di votazione", composta da: un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori, scegliendoli – per ragioni di economia - tra i soci aventi diritto di voto residenti nell'area di Roma. Il Presidente e il Segretario della Commissione assumono, rispettivamente, anche la funzione di Presidente e Segretario dell'Assemblea.
28. Qualora l'Assemblea generale dei soci elettiva, per il rinnovo delle cariche elettive nazionali, si svolga da remoto devono essere individuate soluzioni che permettano di esprimere il voto per corrispondenza o in via telematica a scrutinio segreto. Ciò deve essere indicato sia nella lettera di convocazione, sia nel verbale di riunione. L'eventuale voto per corrispondenza deve pervenire in tempo utile alla Presidenza nazionale con RPC.
29. In caso di voto per corrispondenza o in via elettronica, il voto deve pervenire alla Segreteria generale dell'Associazione entro il giorno e l'ora che sono fissati sulla lettera di convocazione dell'Assemblea. Le schede pervenute oltre tale termine non sono ritenute valide.

Articolo 14

Consiglio direttivo nazionale

1. I requisiti per far parte del Consiglio direttivo nazionale sono:
 - a. essere socio effettivo dell'Associazione e appartenere alla categoria che si rappresenta (Ufficiali oppure Sottufficiali / Volontari di Truppa / Graduati / Civili);
 - b. essere socio aggregato, limitatamente al membro di tale categoria;
 - c. aver presentato, nei termini previsti, la propria candidatura;
 - d. non essere, al momento della candidatura, rinviato a giudizio per un reato non colposo o avere in corso un procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 6 dello Statuto;
 - e. essere in regola, al momento della candidatura, con il pagamento della quota associativa.
2. Il Consiglio direttivo nazionale, oltre alle funzioni stabilite nell'art. 14 dello Statuto:
 - a. ratifica le decisioni di particolare urgenza ed indifferibilità adottate dal Comitato consultivo;
 - b. può organizzarsi in sottogruppi di lavoro, all'interno del Consiglio stesso, nominati dal Presidente nazionale, per lo svolgimento di attività preparatorie e di supporto ai lavori del Consiglio in seduta plenaria.
3. I membri del Consiglio direttivo nazionale possono essere rieletti per un solo ulteriore mandato consecutivo. Possono essere rieletti dopo l'interruzione di un mandato qualunque sia la durata.

Articolo 15

Compiti e funzionamento del Consiglio direttivo nazionale

1. La riunione del Consiglio direttivo nazionale si svolge secondo la seguente procedura:
 - a. il Presidente nazionale presenta al Consiglio il primo punto all'ordine del giorno (oppure lo fa presentare dal Consigliere che ne ha richiesto l'inserimento all'ordine del giorno);
 - b. dopo la presentazione, stabilisce i tempi massimi di intervento di ciascun Consigliere (di norma 3 minuti per gli interventi normali e 5 per quelli sul bilancio) e prende nota dei Consiglieri che si iscrivono per un proprio intervento;
 - c. dà la parola ad ogni Consigliere iscritto a parlare, nell'ordine di iscrizione;

- d. prende nota dei Consiglieri che intendono iscriversi per un secondo intervento;
 - e. dà la parola ai Consiglieri che hanno richiesto un secondo intervento;
 - f. valuta e decide se consentire eventuali ulteriori interventi;
 - g. pone ai voti l'argomento e comunica al Segretario la delibera del Consiglio;
 - h. utilizza la stessa procedura per tutti i successivi punti all'ordine del giorno, salvo quello relativo alle "Varie ed eventuali" nel corso del quale non possono essere prese decisioni, né essere effettuate votazioni;
 - i. in corso di riunione, eccezionalmente, un Consigliere può chiedere che venga discussa e votata una mozione non prevista dall'ordine del giorno, purché essa sia strettamente collegata agli argomenti posti all'ordine del giorno e la sua discussione/votazione sia essenziale per il funzionamento dell'Associazione.
2. Le funzioni di Segretario del Consiglio direttivo nazionale sono assolte dal Segretario generale.
 3. Qualora la riunione del Consiglio sia tenuta in audio o video conferenza o con altro sistema telematico lo svolgimento avviene secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 9, dello Statuto e dall'art. 13, commi 25 e segg., del presente Regolamento, con gli adattamenti del caso. La scelta deve essere indicata sia nella lettera di convocazione, sia nel verbale di riunione.

Articolo 16

Presidente nazionale

1. Il Presidente nazionale per essere eletto a tale carica, oltre al requisito previsto dal citato art. 16, comma 1, dello Statuto, deve:
 - a. essere socio effettivo dell'Associazione;
 - b. aver presentato la propria candidatura nei termini previsti;
 - c. non essere, al momento della candidatura, rinviato a giudizio per un reato non colposo o avere in corso un procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 6 dello Statuto;
 - d. essere in regola, al momento della candidatura, con il pagamento della quota associativa.
2. Il Presidente nazionale, oltre a quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto:
 - a. convoca e presiede il Comitato consultivo ogni volta che ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 20 del presente Regolamento;
 - b. vigila su eventuali incompatibilità nelle cariche sociali;
 - c. esercita il proprio mandato sul territorio nazionale, in Europa e all'estero;
 - d. non può ricoprire altre cariche negli organi centrali, regionali e territoriali dell'Associazione;
 - e. firma, insieme al Direttore amministrativo, i mandati di riscossione e di pagamento. Ove non sia presente in sede, può delegare alla firma il Segretario generale (sempre congiuntamente col Direttore amministrativo) oppure, ove possibile, il Vice Presidente nazionale vicario;
 - f. sottoscrive, a nome dell'Associazione, protocolli d'intesa, accordi, convenzioni, ecc. con organismi pubblici e privati, previa acquisizione del parere vincolante del Consiglio direttivo nazionale.
3. Ad avvenuta conclusione di un'Assemblea generale dei soci, nel corso della quale siano stati eletti i componenti degli organi centrali dell'Associazione, il Presidente nazionale deve convocare tempestivamente:
 - a. il Consiglio direttivo nazionale, affinché elegga i tre Vice Presidenti nazionali;
 - b. il Collegio nazionale dei Revisori dei conti, affinché elegga il proprio Presidente;

- c. il Collegio nazionale dei Probiviri, affinché elegga il proprio Presidente.
4. Nel corso della prima riunione del Consiglio direttivo nazionale, il Presidente nazionale deve designare:
 - a. il Vice Presidente nazionale vicario, tra i tre Vice Presidenti nazionali eletti dal Consiglio direttivo nazionale;
 - b. il Segretario generale e il Direttore amministrativo, i quali devono essere entrambi soci preferibilmente residenti o domiciliati nella provincia di Roma. Il Consiglio esprime parere obbligatorio ma non vincolante su tale designazione.
5. Qualora non si possa procedere alla nomina del Segretario generale e/o del Direttore amministrativo dell'Associazione, il Segretario generale ed il Direttore amministrativo, decaduti per compiuto mandato, sono prorogati fino alla prima successiva riunione del Consiglio direttivo nazionale.
6. In tale seconda riunione, il Presidente nazionale designa i soci da lui individuati come Segretario generale e Direttore amministrativo, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 4, lett. b., del presente articolo.

Articolo 17

Impedimenti del Presidente nazionale

1. L'art. 17 dello Statuto non ha necessità di essere specificato nel Regolamento di attuazione.

Art. 18

Collegio nazionale dei Revisori dei conti

1. I requisiti per essere eletti nel Collegio nazionale dei Revisori dei conti, oltre a quanto previsto dallo Statuto dell'Associazione, sono:
 - a. essere socio dell'Associazione (escluso, eventualmente, il membro che deve far parte dei soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.);
 - b. aver presentato la propria candidatura nei termini previsti;
 - c. non essere, al momento della candidatura, rinvio a giudizio per un reato non colposo o avere in corso (se socio) un procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 6 dello Statuto;
 - d. essere in regola, al momento della candidatura, con il pagamento della quota associativa (se socio);
 - e. aver maturato, preferibilmente, esperienza nel settore economico-finanziario (per i membri diversi da quello che deve far parte dei soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.).
2. In considerazione che l'art. 18 dello Statuto, in ottemperanza all'art. 2397, comma 2, c.c., prevede che almeno uno dei revisori effettivi sia scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, la Segreteria generale deve predisporre le schede di votazione in modo tale da assicurare la riserva di almeno un posto per un candidato revisore dei conti che sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
3. Nel corso della prima riunione del Collegio, indetta dal Presidente nazionale, i componenti del Collegio nazionale dei Revisori dei conti nominano, tra i membri effettivi, il proprio Presidente. I lavori della prima seduta sono presieduti dal Revisore più anziano di età. Qualora nella prima riunione non sia presente un membro effettivo vi partecipa un membro supplente.
4. Il Presidente del Collegio stabilisce l'ordine del giorno, convoca i membri e presiede le riunioni, che devono avere almeno una frequenza trimestrale.
5. Per la validità delle riunioni del Collegio occorre che siano presenti sempre almeno tre membri tra titolari e/o supplenti.

6. Il membro più giovane di età svolge le funzioni di Segretario e provvede a redigere il verbale che deve essere redatto al termine di ogni riunione, sottoscritto dagli intervenuti e riportato sul Libro dei verbali del Collegio nazionale dei Revisori dei conti.
7. Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza e il Revisore dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
8. In caso di deliberazione che rappresenti un conflitto d'interessi per il Presidente o per un membro del Collegio l'interessato è tenuto ad astenersi dal partecipare alla votazione della delibera.
9. I membri supplenti vengono chiamati a sostituire i titolari, in caso di assenza o di astensione di questi ultimi, a partire da quello che ha ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni.
10. Nel caso di impedimento permanente, di rinuncia e/o decadenza di un Revisore effettivo, subentra il Revisore supplente che, in sede elettiva, ha ricevuto più voti; in caso di impedimento permanente, rinuncia e/o decadenza di un Revisore supplente subentra il primo dei non eletti (ove presente).
11. Nel caso di impedimento temporaneo o di astensione del Presidente del Collegio, le sue funzioni vengono assunte dal Revisore effettivo che ha ricevuto più voti in sede elettiva.
12. Nel caso di impedimento permanente, rinuncia e/o decadenza del Presidente del Collegio, i Revisori effettivi devono provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.
13. I membri del Collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea generale dei Soci e del Consiglio direttivo nazionale.
14. Il membro del Collegio eventualmente eletto o nominato ad altra carica sociale negli organi centrali, regionali o territoriali dell'Associazione deve far conoscere alla Presidenza nazionale, al Presidente regionale ed al Presidente della Sezione presso la quale è iscritto la sua decisione relativa alla carica che preferisce ricoprire. In caso di mancato esercizio dell'opzione, egli decade dalla nuova carica alla quale è stato eletto o nominato.
15. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio direttivo nazionale, previo accertamento dell'incompatibilità da parte della Presidenza nazionale.
16. Degli accertamenti eseguiti collegialmente o individualmente dai membri del Collegio deve farsi constare nel Libro dei verbali del Collegio stesso.
17. Ai sensi dell'art. 2406 c.c., richiamato all'art. 18 dello Statuto dell'Associazione, il Collegio deve convocare l'Assemblea generale dei soci:
 - a. in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del Presidente nazionale e del Consiglio direttivo nazionale;
 - b. qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere, in tale caso deve darne preventiva comunicazione al Presidente nazionale e al Consiglio direttivo nazionale.
18. Per la convocazione dell'Assemblea generale dei soci, il Collegio si avvale della Segreteria generale dell'Associazione.
19. Qualora la riunione del Collegio venga tenuta in audio o video conferenza o con altro sistema telematico lo svolgimento avviene secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 9, dello Statuto e dall'art. 13, commi 25 e segg., del presente Regolamento, con gli adattamenti del caso. La scelta deve essere indicata nel verbale di riunione.

Art. 19

Collegio nazionale dei Probiviri

1. I requisiti per essere eletti nel Collegio nazionale dei Probiviri, oltre a quanto previsto dallo Statuto dell'Associazione, sono:
 - a. essere socio dell'Associazione;

- b. aver presentato la propria candidatura nei termini previsti;
 - c. non essere, al momento della candidatura, rinviato a giudizio per un reato non colposo o avere in corso un procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 6 dello Statuto;
 - d. essere in regola, al momento della candidatura, con il pagamento della quota associativa;
 - e. aver maturato, preferibilmente, esperienza nel settore giuridico.
2. Nel corso della prima riunione, indetta dal Presidente nazionale, i componenti del Collegio nominano, tra i membri effettivi, con voto a scrutinio segreto, il proprio Presidente. I lavori della prima seduta sono presieduti dal Probiviro più anziano per iscrizione all'Associazione. Qualora nella prima riunione non sia presente un membro effettivo vi partecipa un membro supplente.
 3. Il Presidente del Collegio, o il suo sostituto, stabilisce l'ordine del giorno, convoca i membri e presiede la riunione.
 4. Per la validità delle riunioni del Collegio occorre che siano presenti sempre almeno tre membri tra titolari e/o supplenti.
 5. Il membro più giovane di età svolge le funzioni di Segretario e provvede a redigere il verbale che deve essere redatto al termine di ogni riunione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso e custodito nell'apposita raccolta.
 6. Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza; il Probiviro dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
 7. In caso di deliberazione che rappresenti un conflitto di interessi per il Presidente o per un membro del Collegio l'interessato è tenuto ad astenersi dal partecipare alla votazione della delibera.
 8. I membri supplenti vengono chiamati a sostituire i titolari, in caso di assenza o di astensione di questi ultimi, a partire da quello che ha ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni.
 9. Nel caso di impedimento permanente, di rinuncia e/o decadenza di un Probiviro effettivo, subentra il Probiviro supplente che, in sede elettiva, ha ricevuto più voti; in caso di impedimento permanente, rinuncia e/o decadenza di un Probiviro supplente subentra il primo dei non eletti (ove presente).
 10. Nel caso di impedimento temporaneo o di astensione del Presidente del Collegio, le sue funzioni vengono assunte dal Probiviro effettivo più anziano per iscrizione all'Associazione.
 11. Nel caso di impedimento permanente, rinuncia e/o decadenza del Presidente del Collegio, i Probiviri effettivi devono provvedere alla nuova nomina.
 12. Il membro del Collegio eventualmente eletto o nominato ad altra carica sociale negli organi centrali, regionali o territoriali dell'Associazione deve far conoscere alla Presidenza nazionale, al Presidente regionale ed al Presidente della Sezione presso la quale è iscritto la sua decisione relativa alla carica che preferisce ricoprire. In caso di mancato esercizio dell'opzione, egli decade dalla nuova carica alla quale è stato eletto o nominato.
 13. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio direttivo nazionale, previo accertamento dell'incompatibilità da parte della Presidenza nazionale.
 14. In presenza di contenzioso, per l'espletamento delle proprie funzioni, il Collegio può compiere o ordinare ispezioni e controlli su tutti i documenti sociali, sia degli organi centrali che di quelli regionali o territoriali, inerenti alla materia del contendere e chiedere che questi vengano esibiti. Può, inoltre, invitare le parti a comparire personalmente per deporre, anche separatamente, sulla materia del contendere; inoltre può richiedere eventuali testimonianze verbali o deposizioni scritte, sia ai componenti degli organi centrali che di quelli regionali o territoriali.

15. I membri del Collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea generale dei Soci e possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo nazionale, in funzione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
16. Quando il Collegio sia chiamato ad interpretare le disposizioni dello Statuto o del Regolamento di attuazione è tenuto ad acquisire il parere obbligatorio ma non vincolante del Consiglio direttivo nazionale.
17. I membri del Collegio hanno l'obbligo del segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica.
18. Qualora la riunione del Collegio venga tenuta in audio o video conferenza o con altro sistema telematico lo svolgimento avviene secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 9, dello Statuto e dall'art. 13, commi 25 e segg., del presente Regolamento, con gli adattamenti del caso. La scelta deve essere indicata nel verbale di riunione.

Art. 20

Comitato consultivo

1. Il Comitato consultivo può essere convocato ogni qualvolta il Presidente nazionale lo ritenga opportuno.
2. Il Comitato deve essere convocato quando il Presidente nazionale, o chi lo sostituisce temporaneamente, si trovi nella necessità di dover adottare dei provvedimenti che richiedono il preventivo intervento del Consiglio direttivo nazionale o di altri organi centrali dell'Associazione, ma la cui inderogabilità ed urgenza, non ne consentano la convocazione in tempo utile.
3. Possono essere adottati con tale procedura solo quei provvedimenti aventi carattere di estrema urgenza e la cui mancata adozione potrebbe causare grave nocimento all'Associazione.
4. Il Comitato consultivo, indipendentemente dalle questioni inderogabili ed urgenti, può essere convocato dal Presidente nazionale anche per valutare:
 - a. l'opportunità di svolgere una riunione del Consiglio direttivo nazionale;
 - b. gli argomenti da porre all'Ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo nazionale;
 - c. l'opportunità/necessità della partecipazione alla riunione del Consiglio di rappresentanti di organi centrali (esclusi quelli che ne hanno diritto per Statuto), territoriali o periferici dell'Associazione, qualora interessati agli argomenti trattati nella riunione.
5. In considerazione della dinamica di svolgimento dei compiti assegnati al Comitato, la convocazione e la riunione dello stesso non sono soggette a particolari procedure formali.
6. La riunione del Comitato può essere tenuta in audio o video conferenza o con altro sistema telematico; in tal caso lo svolgimento avviene secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 9, dello Statuto e dall'art. 13, commi 25 e segg., del presente Regolamento, con gli adattamenti del caso.
7. Le decisioni del Comitato consultivo, diverse da quelle di cui al precedente comma 4, debbono essere rese note tempestivamente al Consiglio direttivo nazionale, per la ratifica, alla prima riunione utile del Consiglio.

Art. 21

**Nomina e compiti degli altri
Coadiutori del Presidente nazionale**

1. I requisiti per essere nominati Segretario generale, Direttore amministrativo, Direttore della rivista sociale, Direttore del CeSMA e Direttore del Dipartimento per le attività aeronautiche sono:
 - a. essere socio (effettivo o aggregato, a seconda dei casi, come indicato all'art. 21 dello Statuto dell'Associazione);
 - b. non essere, al momento della nomina, rinviato a giudizio per un reato non colposo o avere in corso un procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 6 dello Statuto;
 - c. essere in regola, al momento della nomina, con il pagamento della quota associativa.
2. Il Segretario generale:
 - a. oltre ai compiti previsti dallo Statuto, partecipa, con funzioni consultive, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio direttivo nazionale e, nella funzione di Segretario del Consiglio direttivo nazionale, redige i verbali delle stesse, li sottoscrive unitamente al Presidente nazionale e ne cura la tenuta e la conservazione;
 - b. d'intesa con il Presidente nazionale e, ove necessario, con il Direttore amministrativo:
 - (1) assicura il funzionamento di tutte le articolazioni della Presidenza nazionale;
 - (2) traduce in strutture ordinarie ed organiche ed in provvedimenti esecutivi le prescrizioni dello Statuto e del Regolamento, nonché le deliberazioni dell'Assemblea generale dei soci e quelle del Consiglio direttivo nazionale, concernenti la vita dell'Associazione a tutti i livelli;
 - (3) dirige, coordina e controlla tutte le manifestazioni, cerimonie e celebrazioni sociali a livello centrale;
 - (4) dirama disposizioni sulle attività delle Sezioni, anche per il tramite dei Presidenti regionali, al fine del loro efficace coordinamento e buon funzionamento, tenendo presente la necessità di una equa assegnazione degli apporti logistici disponibili che, di volta in volta, su richiesta della Presidenza nazionale, vengono concessi dalle autorità competenti.
3. Il Direttore amministrativo, su indicazione del Presidente nazionale e, ove necessario, d'intesa con il Segretario generale, svolge i seguenti compiti:
 - a. presiede all'attività di amministrazione e contabilità dei fondi a disposizione della Presidenza nazionale;
 - b. svolge in proprio le funzioni di Tesoriere dell'Associazione, delegabili ad altro socio per la parte attinente al solo servizio di cassa;
 - c. firma insieme con il Presidente nazionale (o suo delegato), i mandati di riscossione e quelli di pagamento, mediante i quali vengono eseguite le operazioni di cassa. Queste sono gestite per mezzo della tenuta della contabilità con il sistema della partita doppia nella forma del giornale mastro (con schede riferite a ciascun conto), secondo il principio di cassa, attraverso l'uso di strumenti informatici;
 - d. attende ai compiti di cui sopra per quanto concerne la rivista sociale "Aeronautica", curando altresì il controllo del servizio spedizioni della medesima (fatto dalla ditta appaltatrice);
 - e. predispone, per il Presidente nazionale e/o per il Consiglio direttivo nazionale, le direttive amministrative da emanare nei confronti degli organismi regionali e territoriali dell'Associazione;
 - f. provvede alla tenuta ed al controllo della banca dati nazionale dei soci in coordinamento con il Segretario generale;

- g. sulla base dei dati contabili della Presidenza nazionale supporta e collabora con il Consiglio direttivo nazionale nella predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo annuale, per la successiva approvazione dell'Assemblea generale dei soci;
 - h. invia ogni tre mesi al Presidente nazionale, al Consiglio direttivo nazionale e al Collegio dei Revisori dei conti la situazione trimestrale dell'andamento della spesa corrente, formulando, ove necessario, eventuali previsioni e proposte per il rispetto del bilancio preventivo approvato per l'anno dall'Assemblea generale dei soci;
 - i. procede alla stipula dei contratti, convenzioni ed atti d'impegno per quanto concerne il servizio di stampa della rivista sociale "Aeronautica";
 - l. mantiene rapporti con gli organi centrali del Ministero della Difesa per l'erogazione di contributi all'Associazione;
 - m. nelle proprie funzioni di Tesoriere, mantiene rapporti con gli Enti finanziari e bancari;
 - n. finanzia il fondo di dotazione dei Presidenti regionali nella misura e secondo le modalità di spesa indicate dal Consiglio direttivo nazionale;
 - o. partecipa, con funzioni consultive, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio direttivo nazionale;
 - p. esplica funzioni di Consigliere del Presidente nazionale in campo amministrativo, finanziario e fiscale e su quanto altro venga ritenuto opportuno sottoporre al suo parere dal Segretario generale.
4. Il Segretario generale ed il Direttore amministrativo durano in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente nazionale che li ha nominati o confermati, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 16 del presente Regolamento. In caso di loro dimissioni il Presidente nazionale convoca immediatamente il Consiglio direttivo nazionale per procedere alla loro sostituzione. Nel periodo intercorrente tra le dimissioni e la nuova nomina sono sostituiti:
- a. il Segretario generale: da un membro della Segreteria generale nominato dal Presidente nazionale;
 - b. il Direttore amministrativo: da un membro della Direzione amministrativa nominato dal Presidente nazionale.
5. Il Direttore della rivista sociale "Aeronautica" è scelto tra i soci che abbiano almeno il titolo di giornalista pubblicista.
6. Il Centro Studi Militari Aerospaziali (CeSMA):
- a. ha sede nel "Villino Douhet", sito in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 25;
 - b. è retto da un Direttore che è un coadiutore del Presidente nazionale;
 - c. è organizzato in:
 - (1) un Vice Direttore, nominato dal Presidente nazionale, su proposta del Direttore, sentito il Consiglio direttivo nazionale. Egli coordina le attività organizzative del CeSMA e sostituisce il Direttore in caso di assenza;
 - (2) un Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) che è un organo consultivo, composto da almeno 10 rappresentanti dell'A.M., delle FF.AA., del mondo accademico, della cultura, dell'industria e dei media che, nel dare lustro e visibilità all'Associazione, assiste il Direttore del CeSMA nella programmazione e nella scelta delle attività di studio, ricerca e culturali da promuovere e/o da effettuare;
 - (3) una Segreteria.
7. Il CeSMA:
- a. è l'organo dell'Associazione deputato a svolgere l'attività di studio e ricerca scientifica e di promozione delle attività culturali nel settore aerospaziale, militare e civile, tecnico ed operativo, in ambito nazionale, europeo ed internazionale;

- b. può rappresentare l'Associazione nei contesti scientifici, accademici, culturali e industriali pubblici e privati nazionali, europei ed internazionali, tenendone informato il Presidente nazionale;
- c. le sue attività sono volte, in particolare a:
 - (1) sviluppare il pensiero militare aeronautico e aerospaziale in relazione al continuo progresso tecnologico del mezzo aereo;
 - (2) contribuire con l'Aeronautica Militare ad aggiornare il suo personale sulle principali linee di tendenza in tale settore;
 - (3) far nascere una sensibilità a tali tematiche in seno alla società civile, creando sinergie tra il mondo militare, quello della cultura, quello politico e industriale;
 - (4) aiutare i soci dell'Associazione a non perdere i contatti con la realtà aerospaziale nel suo continuo divenire;
 - (5) promuovere la realizzazione e la diffusione di informazioni nel settore d'interesse, sia attraverso pubblicazioni cartacee che attraverso canali informatici ed audiovisivi;
 - (6) organizzare attività di studio, di ricerca e culturali (studi, ricerche, simposi, convegni, seminari, tavole rotonde, conferenze, dibattiti, incontri di studio, gruppi di lavoro, ecc.) su tematiche storiche, scientifiche, tecniche, logistiche, giuridiche, sanitarie e concernenti le risorse umane nel settore aerospaziale, individuate dallo stesso CeSMA o suggerite dall'A.M., da altri Enti istituzionali pubblici o privati, partecipando attivamente al dibattito nazionale, europeo ed internazionale su tali argomenti.
- 8. Il CeSMA può assumere ulteriori funzioni e finalità che possono derivare da norme e disposizioni emanate sulle materie di interesse, nonché da specifiche delibere del Consiglio direttivo nazionale. Per conseguire gli obiettivi prefissati il CeSMA:
 - a. beneficia di un apposito stanziamento nel bilancio di previsione dell'Associazione;
 - b. riferisce al Consiglio direttivo nazionale, con cadenza semestrale, sull'andamento delle attività;
 - c. ricerca il sostegno alle proprie iniziative mediante donazioni, sovvenzioni, sponsorizzazioni, ecc. di vario genere da parte di organismi/istituzioni pubblici o privati;
 - d. qualora ne venga ravvisata la necessità, può dare in gestione a terzi, persone fisiche o giuridiche, o ad altri organi dell'Associazione, le attività ed i servizi necessari all'organizzazione degli eventi programmati per il conseguimento dei suoi fini sociali;
 - e. può usufruire di fondi stanziati da leggi regionali, nazionali, europee ed internazionali, partecipare a bandi di concorso per l'eventuale assegnazione di contributi, anche a fondo perduto, e ricercare il sostegno finanziario di organismi/istituzioni pubblici o privati;
 - f. si avvale dell'opera e del contributo di pensiero dei soci, del personale in servizio e non dell'A.M., di esperti dell'industria nazionale o di cultori esterni di discipline aerospaziali, militari e civili in genere, sia italiani che europei e stranieri, volontari o retribuiti;
 - g. può costituire, al suo interno, gruppi di lavoro o altre strutture ordinarie non permanenti, per l'effettuazione di studi specifici, individuando un coordinatore o referente che riferisce al Direttore;
 - h. mantiene rapporti di collaborazione con Istituzioni e Centri di studi e ricerche in Italia, nell'Unione Europea e all'estero, con gli organi di stampa, in particolare con quella specializzata nel settore;
 - i. può stipulare accordi di collaborazione con organismi/istituzioni pubblici o privati in Italia, in Europa o all'estero;

l. può stipulare accordi di collaborazione con le Sezioni dell'Associazione in vista di attività comuni, informandone il Presidente regionale interessato.

9. Il C.T.S.:

- a. per la valenza degli orientamenti che esprime e per le ricadute sulle attività associative, è presieduto dal Presidente nazionale o, in sua vece, dal Direttore del CeSMA;
- b. è coordinato dal Direttore del CeSMA;
- c. si riunisce periodicamente, almeno due volte all'anno, e propone le attività di studio, ricerca e culturale che vengono ritenute necessarie e opportune per perseguire gli scopi sociali.

10. Il Dipartimento per le attività aeronautiche:

- a. è retto da un Direttore che è un coadiutore del Presidente nazionale;
- b. ha lo scopo di dare concretezza alle richieste dei soci e non che desiderano svolgere all'interno dell'Associazione attività collegate al volo nella sua più ampia accezione, oltre a quelle tradizionali e legate all'associazionismo a carattere aeronautico;
- c. coopera con tutte le articolazioni dell'Associazione al fine di adempiere alle finalità dello Statuto di incoraggiare, promuovere, organizzare ed attuare iniziative dirette a diffondere le attività aerospaziali a livello sportivo, professionale ed amatoriale, anche in coerenza con il protocollo d'intesa stipulato con l'Aeronautica Militare;
- d. al fine di adeguarsi alle più recenti evoluzioni ed ai nuovi indirizzi dell'A.M., in merito alla conservazione delle tradizioni della Forza Armata stessa, svolge formalmente il ruolo di "consulente privilegiato" per la F.A, nel settore della promozione della cultura aeronautica e del volo, nonché nell'impiego del materiale aeronautico non più di interesse operativo, sempre al fine di adempiere alle finalità statutarie dell'Associazione per la promozione e la diffusione delle tradizioni, della storia e della cultura aerospaziale e dell'aviazione in genere, anche in via complementare alle attività istituzionali della F.A.;
- e. gestisce, in maniera centralizzata, snella e tempestiva, i vari aspetti di competenza e le eventuali problematiche in stretto coordinamento con la Presidenza nazionale, avvalendosi estensivamente della struttura regionale e territoriale, secondo uno specifico organigramma.

11. Il Direttore del Dipartimento per le attività aeronautiche:

- a. coordina le attività delle articolazioni del Dipartimento;
- b. elabora il piano annuale delle attività comprensivo degli obiettivi in funzione delle risorse stimate e predispone le proprie esigenze finanziarie da inserire in sede di bilancio preventivo dell'Associazione;
- c. riferisce al Consiglio direttivo nazionale, con cadenza semestrale, sull'andamento delle attività;
- d. ricerca, in collaborazione con tutte le articolazioni centrali, territoriali e periferiche dell'Associazione, le risorse umane che possano offrire il proprio contributo a carattere volontario, nell'ambito delle attività di pertinenza delle articolazioni del Dipartimento;
- e. cura i rapporti con l'A.M. in veste di "consulente privilegiato" per le attività di competenza nell'ambito delle deleghe ricevute dal Presidente nazionale;
- f. fornisce supporto e consulenza alla F.A. e agli eventuali Enti pubblici o privati interessati, per eventi aeronautici e manifestazioni aeree;
- g. può stipulare accordi di collaborazione con organismi/istituzioni pubblici o privati in Italia, in Europa o all'estero;

h. può stipulare accordi di collaborazione con le Sezioni dell'Associazione in vista di attività comuni.

12. Il Direttore del CeSMA, il Direttore del Dipartimento per le attività aeronautiche ed il Direttore della rivista sociale possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo nazionale, senza diritto di voto, in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 22

Assemblea regionale dei soci

1. L'Assemblea regionale:
 - a. promuove attività, manifestazioni e cerimonie aventi carattere di interesse comune delle Sezioni a livello regionale;
 - b. nel promuovere attività, manifestazioni e cerimonie di interesse comune delle Sezioni a livello regionale deve adoperarsi affinché queste siano finalizzate all'aggregazione e alla collaborazione fra i soci delle diverse Sezioni regionali;
 - c. nell'esame e nelle delibere sugli argomenti riguardanti la vita e le attività comuni delle Sezioni regionali deve tener conto, in modo preminente, dei rapporti già esistenti fra le Sezioni stesse ed il contesto sociale regionale, i quali debbono tendere sempre e il più possibile al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

Art. 23

Funzionamento dell'Assemblea regionale dei soci

1. All'Assemblea regionale partecipano, con diritto di voto, i Presidenti di Sezione (o Consiglieri delegati) che rappresentano tutti i soci che risultino in regola con il pagamento della quota associativa, riferita all'anno precedente a quello in cui avviene l'Assemblea, purché, per gli stessi, sia stata già versata alla Presidenza nazionale la parte di quota dovuta (sempreché successivamente a tale data la Sezione non sia stata sciolta o declassata a Nucleo).
2. Sono rappresentati, altresì, i nuovi soci iscritti nell'anno, fino a novanta giorni prima dell'Assemblea, purché, per gli stessi, sia stata già versata alla Presidenza nazionale la parte di quota dovuta.
3. E' compito di ogni Presidente di Sezione comunicare al proprio Presidente regionale, almeno venti giorni prima della data dell'Assemblea, il numero dei soci che rappresenta, nonché proporre eventuali argomenti da porre all'ordine del giorno.
4. L'Assemblea regionale si svolge secondo quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto e le votazioni avvengono a maggioranza dei presenti.
5. Il Presidente regionale è tenuto ad inviare alla Presidenza nazionale i verbali delle riunioni dell'Assemblea regionale.
6. Qualora l'Assemblea regionale venga tenuta in audio o video conferenza o con altro sistema telematico lo svolgimento avviene secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 9, dello Statuto e dall'art. 13, commi 25 e segg., del presente Regolamento, con gli adattamenti del caso. La scelta deve essere indicata sia nella lettera di convocazione, sia nel verbale di riunione.

Art. 24

Presidente regionale

1. I requisiti per essere eletto Presidente regionale sono:
 - a. essere socio effettivo dell'Associazione;
 - b. essere Presidente di una delle Sezioni della regione interessata. Qualora non vi fossero Presidenti di Sezione disponibili a candidarsi, può candidarsi ed essere eletto anche un socio effettivo purché appartenente ad una Sezione della stessa regione;

- c. aver presentato, nei termini previsti, la propria candidatura;
 - d. non essere, al momento della candidatura, rinviato a giudizio per un reato non colposo o avere in corso un procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 6 dello Statuto;
 - e. essere in regola, al momento della candidatura, con il pagamento della quota associativa.
2. Ai sensi dell'art. 22, comma 2, lett. a. dello Statuto, non può essere eletto Presidente regionale il Presidente di Sezione che ricopra anche la carica di membro del Consiglio direttivo nazionale. Può essere eletto Presidente regionale nella regione di appartenenza un socio che ricopra la carica di membro del Consiglio direttivo nazionale, qualora non vi siano Presidenti di Sezione che si candidino alla carica di Presidente regionale.
3. Il Presidente regionale, oltre a quanto stabilito dall'art. 24 dello Statuto:
- a. gestisce, per l'espletamento del suo mandato, il fondo di dotazione regionale, stabilito dal Consiglio direttivo nazionale, del quale annualmente rende conto alla Presidenza nazionale;
 - b. fornisce consulenza alle Sezioni e, nel caso di declassamento di proprie Sezioni o di scioglimento di propri Nuclei, provvede a tutte le incombenze previste dallo Statuto e dal presente Regolamento nei confronti della Presidenza nazionale al fine di:
 - (1) rendere effettivi i declassamenti o gli scioglimenti, con particolare riguardo agli adempimenti di cui all'art. 25, comma 12, del presente Regolamento;
 - (2) fornire ogni utile indicazione alle Sezioni ed ai Nuclei interessati per il corretto assolvimento di tutte le azioni da svolgere per la restituzione del Labaro e per tutte le altre eventuali operazioni necessarie;
 - (3) curare tutti gli adempimenti di cui all'art. 25, commi 1, 5, 12, 14,15, 19 e 21, del presente Regolamento;
 - c. rappresenta e sostiene le istanze comuni alle Sezioni della propria regione nei confronti degli enti pubblici territoriali e degli altri enti/organismi pubblici o privati a carattere regionale, provinciale o sovracomunale, in stretto coordinamento con la Presidenza nazionale, che può avocare a sé, in qualunque momento, il coordinamento o la gestione dei rapporti con i suddetti enti/organismi;
 - d. per l'assolvimento dei compiti a lui affidati, si avvale di uno o più soci collaboratori, appartenenti alle Sezioni della sua regione e da lui prescelti, i quali rispondono direttamente al conferente del loro operato. La scelta dei collaboratori avviene in accordo con i Presidenti di Sezione interessati. Di tale nomina e di eventuali sostituzioni deve informare il Presidente nazionale ed i Presidenti di Sezione della sua regione;
 - e. utilizza la sede della Sezione di cui è Presidente (o membro) come sede della Presidenza regionale.
4. Le modalità di partecipazione del Presidente regionale (o suo rappresentante) all'Assemblea generale dei soci dell'A.A.A. sono disciplinate dall'art. 13 dello Statuto e dall'art. 13 del presente Regolamento.
5. Qualora in un Paese Europeo o estero vi siano più Sezioni, il Consiglio direttivo nazionale può conferire ad un socio di tali Sezioni attribuzioni e compiti simili a quelle di un Presidente regionale affinché egli possa meglio coordinare ed assistere le Sezioni dell'Associazione presenti in quel Paese.

Art. 25
Sezione e Nucleo

1. La Sezione costituisce l'organismo vitale ed essenziale dell'organizzazione territoriale dell'Associazione, attraverso la quale il Sodalizio, grazie anche al coordinamento del rispettivo Presidente regionale, persegue gli scopi sanciti dallo Statuto.
2. Una Sezione può essere costituita qualora raggiunga un numero pari ad almeno cinquanta aspiranti soci, aventi i requisiti per essere soci dell'Associazione, e di cui almeno la metà possano essere soci effettivi ed abbia la disponibilità di un idoneo luogo da adibire a sede e di mezzi organizzativi sufficienti.
3. Tale percentuale tra soci effettivi ed aggregati deve essere mantenuta nella Sezione nel corso della sua esistenza, per cui i soci aggregati non possono superare il 50% del totale dei soci. Nelle Sezioni in cui, al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, vi sia una percentuale di soci aggregati superiore al 50% del totale dei soci, non possono essere ammessi ulteriori soci aggregati, fino a quando la loro percentuale non scenda al di sotto del 50%.
4. La costituzione di una Sezione è deliberata dal Consiglio direttivo nazionale che può eccezionalmente autorizzare la costituzione di una Sezione anche con un numero inferiore a cinquanta soci, sempre nei limiti di quanto previsto dal successivo comma 11 del presente articolo, purché siano comprovato l'idoneo luogo di riunione e i sufficienti mezzi organizzativi.
5. La procedura per la costituzione di una nuova Sezione è la seguente:
 - a. la richiesta di costituzione di una Sezione può essere avanzata alla Presidenza nazionale, tenendone informato il Presidente regionale, da:
 - (1) un Consigliere nazionale;
 - (2) un Presidente regionale, limitatamente alla regione di competenza;
 - (3) un gruppo di almeno dieci aspiranti soci appartenenti prevalentemente al Comune designato come sede della nuova Sezione (quale Comitato promotore);
 - b. il Presidente nazionale esamina la richiesta di costituzione di una nuova Sezione ed autorizza la formazione, fra gli aspiranti soci, di un Comitato promotore composto da un Presidente, da un Vice Presidente, da un Segretario, con mansioni anche di Tesoriere, e da due Membri collaboratori;
 - c. il Segretario generale invia al Comitato promotore la modulistica occorrente per la raccolta delle adesioni dei soci;
 - d. il Comitato promotore procede alla raccolta delle adesioni ed all'accertamento dell'esistenza delle condizioni statutarie per divenire socio dell'Associazione, nonché all'individuazione di un locale da adibire a sede sociale, con l'eventuale sostegno della Presidenza nazionale e del Presidente regionale;
 - e. dopo aver raccolto l'adesione di almeno cinquanta aspiranti soci o, in casi eccezionali motivati, di un numero inferiore, e ottenuta l'autorizzazione del Presidente nazionale, il Comitato promotore indice un'Assemblea degli aderenti, per deliberare sulla scelta del Caduto o del Decorato deceduto dell'Aeronautica Militare al cui nome intitolare la Sezione e il Labaro sociale, nonché sulla idoneità della sede sociale;
 - f. compiuti tali adempimenti, il Comitato promotore invia alla Presidenza nazionale la seguente documentazione, per il tramite del Presidente regionale:
 - (1) copia del verbale della seduta degli aderenti;
 - (2) elenco nominativo degli aderenti quali soci o aspiranti soci, con l'indicazione del grado militare, categoria e ruolo di appartenenza per i militari (in servizio e non), nonché del luogo ed indirizzo di residenza o domicilio;
 - (3) copia delle domande di iscrizione ad aspirante socio;

- g. il Consiglio direttivo nazionale delibera la costituzione della Sezione, dopo aver esaminato la documentazione e aver accertato, anche tramite il Segretario generale, l'esistenza dei requisiti prescritti;
 - h. la delibera favorevole è comunicata, con e-mail istituzionale (o RPC), dal Presidente nazionale al Presidente del Comitato promotore, informandone il Presidente regionale competente. Il Presidente del Comitato promotore:
 - (1) entro trenta giorni dalla notifica della delibera favorevole, deve provvedere al versamento alla Presidenza nazionale della parte di quote sociali ad essa dovuta ed inviare la relativa ricevuta di versamento;
 - (2) entro sessanta giorni, deve convocare l'Assemblea di Sezione per l'elezione delle cariche sociali e l'inizio della normale attività associativa;
 - i. qualora, ottenuta la delibera favorevole del Consiglio direttivo nazionale alla costituzione della Sezione, il Comitato promotore, entro un anno dalla costituzione della stessa:
 - (1) non riesca ad ottenere l'adesione di cinquanta soci, o di un numero inferiore (ove consentito dal Consiglio direttivo nazionale);
 - (2) non provveda al versamento, alla Presidenza nazionale, della parte di quote dovuta, il Presidente nazionale dispone lo scioglimento del Comitato promotore, interessando, se del caso, il Presidente regionale perché assuma idonee iniziative tendenti ad associare alla Sezione viciniori, nella forma ritenuta più opportuna, coloro che avevano manifestato la volontà di costituirsi in Sezione o, in alternativa, alla costituzione di un Nucleo;
 - l. nel caso in cui il Consiglio direttivo nazionale deliberi sfavorevolmente circa la costituzione della Sezione, che va notificata con e-mail istituzionale (o RPC), il Presidente nazionale dispone lo scioglimento del Comitato promotore, interessando, se del caso, il Presidente regionale perché assuma le iniziative di cui alla precedente lettera i.
6. In ogni Sezione il Segretario e il Tesoriere hanno compiti simili, a quelli esercitati rispettivamente dal Segretario generale e dal Direttore amministrativo dell'Associazione, con le limitazioni dovute alle competenze dell'organo periferico. Ove deliberato dal Consiglio direttivo di Sezione le due cariche possono essere cumulate in una sola persona.
7. La Sezione ha l'obbligo della tenuta dei libri sociali previsti dall'art. 33, comma 4, dello Statuto.
8. La Sezione deve dotarsi di un proprio Codice Fiscale e non le è consentito l'utilizzo di quello dell'Associazione a livello nazionale.
9. La Sezione non può rivolgere ufficialmente istanze, richieste o proposte ad organi ministeriali o Enti pubblici a livello nazionale, senza la preventiva autorizzazione della Presidenza nazionale, ma può contattare tali organismi, a scopo organizzativo, per acquisire elementi utili ai fini di una efficace organizzazione di una eventuale cerimonia o evento inserito o da inserire nel programma annuale. Può, altresì, intraprendere autonomamente, per l'esplicazione dell'attività associativa, tutte le iniziative ritenute opportune con gli Enti a livello comunale, provinciale e regionale, nonché con i Comandi territoriali e periferici dell'A.M.
10. Dalla Sezione possono dipendere dei Nuclei che rappresentano l'unità minima dell'organizzazione territoriale dell'Associazione.
11. Le Sezioni, già costituite, il cui numero di soci effettivi si sia ridotto al di sotto delle cinquanta unità, ma non sia inferiore a venticinque, ancorché i soci stessi risiedano in Comuni diversi da quello sede della Sezione, continuano a sussistere.

12. La Sezione che non soddisfi i requisiti di cui al precedente comma 11 deve essere declassata a Nucleo. In tal caso la Sezione, richiede al Presidente regionale di:
 - a. individuare la Sezione viciniora a cui aggregarsi come Nucleo;
 - b. ottenere la dichiarazione scritta di disponibilità all'aggregazione da parte del Presidente di tale Sezione, che deve acquisire il parere favorevole del proprio Consiglio direttivo;
 - c. ottenuta la richiesta di declassamento e la dichiarazione di disponibilità della Sezione individuata, il Presidente regionale provvede a tutte le incombenze verso la Presidenza nazionale al fine di:
 - (1) rendere effettivo il declassamento;
 - (2) fornire ogni utile indicazione al nuovo Nucleo ed alla Sezione aggregante per il corretto assolvimento di tutte le azioni da svolgere per la sostituzione o restituzione del Labaro e per tutte le altre eventuali operazioni necessarie.
13. Il Nucleo è parte integrante della Sezione "madre" a cui fa capo e da essa dipende per tutte le attività.
14. La richiesta di costituzione di un Nucleo può essere avanzata alla Presidenza nazionale:
 - a. dal Presidente di Sezione interessato, su delibera del Consiglio direttivo di Sezione, per il tramite del Presidente regionale;
 - b. da parte di un Gruppo promotore di almeno dieci soci e aspiranti soci appartenenti prevalentemente alla località sede del costituendo Nucleo.
15. Il Presidente di Sezione:
 - a. deve accertare che esista il numero dei soci, i mezzi organizzativi adeguati ed un locale idoneo da adibire a sede del Nucleo;
 - b. dopo tale accertamento, invia alla Presidenza nazionale, dandone conoscenza al Presidente regionale, la seguente documentazione:
 - (1) richiesta di costituzione del nuovo Nucleo;
 - (2) elenco nominativo degli aderenti quali soci o aspiranti soci, con l'indicazione del grado militare, categoria e ruolo di appartenenza per i militari (in servizio e non), nonché del luogo ed indirizzo di residenza o domicilio;
 - (3) relazione del Presidente di Sezione sull'esistenza dell'idoneo luogo da adibire a sede del Nucleo, dei sufficienti mezzi organizzativi e dei motivi territoriali;
 - (4) proposta del nominativo di un Caduto o di un Deceduto decorato dell'Aeronautica Militare a cui intitolare il Nucleo;
 - c. il Consiglio direttivo nazionale - esaminata tale documentazione, accertata, anche tramite il Segretario generale l'esistenza dei requisiti prescritti - delibera la costituzione del Nucleo;
 - d. la delibera favorevole è comunicata, con e-mail istituzionale (o RPC), dal Presidente nazionale al Presidente di Sezione proponente, informandone il Presidente regionale interessato;
 - e. a seguito della delibera favorevole, il Presidente di Sezione proponente dà le disposizioni al nuovo Nucleo per l'inizio dell'attività sociale;
 - f. in caso di delibera sfavorevole, la stessa è comunicata dal Presidente nazionale con le medesime modalità, affinché il Presidente di Sezione ne prenda atto e colmi, ove possibile, le lacune riscontrate in sede di valutazione da parte del Consiglio direttivo nazionale.
16. Il Capo Nucleo è nominato dal Presidente di Sezione, sentito il Consiglio direttivo di Sezione ed è invitato dal Presidente di Sezione a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo di Sezione, senza diritto di voto.

17. Il Nucleo non gode di autonomia amministrativa. Il Capo Nucleo può essere autorizzato dal Presidente di Sezione a gestire parte dei proventi raccolti dal Nucleo, rispondendone direttamente al Presidente di Sezione e con l'obbligo di fornire tutti gli elementi necessari per la tenuta dei libri di contabilità della Sezione stessa.
18. Quando il Nucleo è autorizzato a gestire parte dei proventi raccolti, esso è tenuto a versare alla Sezione da cui dipende la parte di quota sociale destinata alla Presidenza nazionale. Tale quota parte deve essere versata alla Presidenza nazionale a cura della Sezione.
19. Il Nucleo che raggiunga un numero di soci pari a quelli indicati al comma 2 del presente articolo e disponga di un idoneo luogo come sede e di sufficienti mezzi organizzativi:
 - a. può essere elevato a Sezione, su proposta del Presidente di Sezione o su richiesta del Capo Nucleo al Presidente di Sezione;
 - b. quest'ultimo è tenuto sempre ad inoltrare la richiesta, corredata del proprio motivato parere positivo o negativo, al Presidente regionale che la invia alla Presidenza nazionale con proprio motivato parere;
 - c. il Consiglio direttivo nazionale, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera in merito ed in via definitiva.
20. I Nuclei, già costituiti legittimamente, il cui numero di soci effettivi si sia ridotto al di sotto delle dieci unità, ma non sia inferiore a cinque, ancorché i soci stessi risiedano in Comuni diversi da quello sede del Nucleo, continuano a sussistere.
21. Il Nucleo deve essere sciolto nel caso in cui il numero totale dei soci, alla data dell'Assemblea di Sezione, si sia ridotto al di sotto delle cinque unità. In tal caso il Presidente della Sezione, di cui il Nucleo da sciogliere fa parte, informa il Presidente regionale che deve provvedere a tutte le incombenze verso la Presidenza nazionale al fine di:
 - a. rendere effettivo lo scioglimento;
 - b. fornire ogni utile indicazione alla Sezione di cui fa parte il Nucleo da sciogliere per il corretto assolvimento di tutte le azioni da svolgere per la restituzione del Labaro e per tutte le altre eventuali operazioni necessarie.

Art. 26

Assemblea dei soci di Sezione

1. Nell'Assemblea dei soci di Sezione hanno diritto di voto tutti i soci che risultino in regola con il pagamento della quota associativa, riferita all'anno precedente a quello in cui avviene l'Assemblea, purché, per gli stessi, sia stata già versata alla Presidenza nazionale la parte di quota dovuta.
2. Hanno diritto di voto, altresì, i nuovi soci iscritti nell'anno, fino a novanta giorni prima dell'Assemblea, purché, per gli stessi, sia stata già versata alla Presidenza nazionale la parte di quota dovuta.
3. Ogni socio può rappresentare, mediante delega scritta, non più di tre soci.
4. L'Assemblea di Sezione si svolge secondo quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto e dal presente articolo.
5. Qualora l'Assemblea di Sezione venga tenuta in audio o video conferenza o con altro sistema telematico lo svolgimento avviene secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 9, dello Statuto e dall'art. 13, commi 25 e segg., del presente Regolamento, con gli adattamenti del caso. La scelta deve essere indicata sia nella lettera di convocazione, sia nel verbale di riunione.
6. L'Assemblea, all'inizio della seduta, elegge un Presidente che presiede l'Assemblea ed un Segretario, scegliendoli tra i partecipanti all'Assemblea aventi diritto di voto. In caso di

Assemblea elettiva degli organi della Sezione elegge, tra i partecipanti all'Assemblea aventi diritto di voto, tre scrutatori che non risultino candidati alle cariche sociali.

7. Prima di dare inizio ai lavori, il Presidente eletto dell'Assemblea di Sezione accerta l'esistenza del numero legale degli aventi diritto di voto previsto per la validità dell'Assemblea.
8. Il Presidente di Sezione è tenuto ad inviare alla Presidenza nazionale, e per conoscenza al Presidente regionale, i verbali delle riunioni dell'Assemblea di Sezione. Il verbale della riunione in cui sono stati approvati i bilanci deve riportare il totale delle entrate, delle uscite e il saldo.
9. In caso di convocazione dell'Assemblea di Sezione che preveda, all'ordine del giorno, il rinnovo delle cariche della Sezione e segnatamente di Presidente e Consigliere di Sezione, ciascun socio, interessato ad essere eletto, deve, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea, far pervenire, per iscritto, al Presidente di Sezione di appartenenza, la propria candidatura, corredata da un sintetico curriculum vitae.
10. Il Presidente di Sezione, effettuato il controllo che il socio sia eleggibile, con riferimento ai requisiti di cui al precedente comma 9 e ai successivi artt. 27 e 29 del presente Regolamento, ne accetta la candidatura e dispone a che sia reso pubblico, mediante affissione nei locali della Sezione, l'elenco dei candidati alle cariche (di Presidente e Consigliere di Sezione), almeno sette giorni prima dell'Assemblea di Sezione in cui si prevede si svolgano le votazioni. Contestualmente deve indicare il numero dei soci aventi diritto di voto ed il relativo numero di Consiglieri eleggibili.

Art. 27

Consiglio direttivo di Sezione

1. I requisiti per essere eletto Consigliere di Sezione sono:
 - a. essere socio effettivo dell'Associazione, fatto salvo il Consigliere eletto tra i soci aggregati;
 - b. aver presentato, nei termini previsti, la propria candidatura;
 - c. non essere, al momento della candidatura, rinviato a giudizio per un reato non colposo o avere in corso un procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 6 dello Statuto;
 - d. essere in regola, al momento della candidatura, con il pagamento della quota associativa.
2. Per la validità delle riunioni del Consiglio direttivo di Sezione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
3. Il Consiglio direttivo di Sezione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. L'eventuale riduzione del numero dei soci di una Sezione non comporta la riduzione del numero dei Consiglieri di Sezione legittimamente eletti; solo al termine del loro mandato, in occasione delle nuove elezioni, il numero dei Consiglieri viene adeguato all'effettivo numero dei soci.
5. Le riunioni del Consiglio direttivo di Sezione si svolgono secondo le procedure previste dagli artt. 15 e 27 dello Statuto e dall'art. 15 del presente Regolamento con gli adattamenti del caso.
6. Qualora la riunione del Consiglio venga tenuta in audio o video conferenza o con altro sistema telematico lo svolgimento avviene secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 9, dello Statuto e dall'art. 13, commi 25 e segg., del presente Regolamento, con gli adattamenti del caso. La scelta deve essere indicata sia nella lettera di convocazione, sia nel verbale di riunione.

Art. 28

Compiti del Consiglio direttivo di Sezione

1. L'art. 28 dello Statuto non ha necessità di essere specificato nel Regolamento di attuazione.

Art. 29

Presidente di Sezione

1. I requisiti per essere eletto Presidente di Sezione sono:
 - a. essere socio effettivo dell'Associazione, salvo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. a., dello Statuto;
 - b. aver presentato, nei termini previsti, la propria candidatura;
 - c. non essere, al momento della candidatura, rinviato a giudizio per un reato non colposo o avere in corso un procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 6 dello Statuto;
 - d. essere in regola, al momento della candidatura, con il pagamento della quota associativa.
2. Ai sensi dell'art. 22, comma 2, lett. a. dello Statuto, il Presidente di Sezione che ricopra anche la carica di membro del Consiglio direttivo nazionale non può essere eletto Presidente regionale.
3. Nel caso di temporaneo impedimento, il Presidente di Sezione è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente di Sezione più anziano per iscrizione all'Associazione, quale Presidente di Sezione vicario.
4. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di Presidente di Sezione, per qualsiasi motivo, il Vice Presidente di Sezione vicario provvede ad indire, entro sessanta giorni, un'Assemblea straordinaria di Sezione per l'elezione del nuovo Presidente che, comunque, rimane in carica fino alla data in cui sarebbe scaduto il mandato del Presidente di Sezione cessato anticipatamente.
5. L'Assemblea straordinaria viene convocata solo nel caso in cui la cessazione anticipata del Presidente di Sezione abbia luogo almeno sei mesi prima della naturale scadenza del mandato.
6. Qualora la cessazione anticipata abbia luogo nel corso dei sei mesi che precedono la naturale scadenza del mandato, il Presidente di Sezione viene sostituito dal Vice Presidente di Sezione vicario, il quale assolve, nei termini e modalità previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento, tutte le operazioni previste per l'elezione del Presidente e del Consiglio direttivo di Sezione.
7. Le modalità di partecipazione del Presidente di Sezione (o Consigliere rappresentante) all'Assemblea generale dei soci dell'Associazione sono disciplinate dall'art. 13 dello Statuto e dall'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 30

Carenze nel funzionamento della Sezione

1. La mancata approvazione del bilancio della Sezione, purché motivata, può rientrare tra i casi di carenza di funzionamento della Sezione stessa in quanto rappresenta una chiara manifestazione di sfiducia verso i suoi organi direttivi.
2. Le iniziative da porre in essere a fronte di una carenza di funzionamento di una Sezione sono indicate all'art. 30 dello Statuto.

TITOLO IV

Disposizioni amministrative, economiche e finanziarie

Art. 31

Esercizio sociale e bilancio di esercizio

<ol style="list-style-type: none">1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione e le relazioni illustrative dello stesso devono essere affissi negli appositi spazi (bacheche sociali) presso la sede dell'Associazione e pubblicizzati a tutti i soci tramite il sito web e la rivista sociale dell'Associazione.2. Il bilancio di esercizio delle Sezioni e le relazioni illustrative dello stesso devono essere affissi negli appositi spazi presso la sede della Sezione e devono essere portati a conoscenza dei soci nelle forme ritenute più opportune.
<p style="text-align: center;">Art. 32 Patrimonio</p> <ol style="list-style-type: none">1. Gli eventuali utili o avanzi di gestione non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette, ma devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.2. Le quote associative annuali dovute dalle Sezioni alla Presidenza nazionale devono essere trasmesse con tempestività e, comunque, entro un mese dalla data di pagamento da parte del socio.
<p style="text-align: center;">Art. 33 Libri sociali</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il Direttore amministrativo è tenuto alla cura dei libri sociali previsti dallo Statuto per conto della Presidenza nazionale.2. Nell'ambito della Sezione, il Tesoriere è tenuto alla cura dei libri sociali previsti dallo Statuto dell'AAA per la Sezione.3. Gli atti di più ampia rilevanza della Presidenza nazionale o delle Sezioni/Nuclei devono essere esposti, per la massima informazione dei soci eventualmente interessati, in appositi spazi di facile accesso (bacheche sociali) allocati presso la sede dell'Associazione e delle Sezioni/Nuclei.4. I soci per fare richiesta di visionare o di estrarre copia dei libri sociali e degli atti dell'Associazione o della Sezione di appartenenza, che non siano coperti da riservatezza, devono averne un legittimo interesse.
<p style="text-align: center;">Art. 34 Volontari, dipendenti e cariche elettive</p> <ol style="list-style-type: none">1. Le prestazioni lavorative effettuate, con impiego continuativo, dai soci per conto degli organi centrali e degli organismi coadiutori del Presidente nazionale dell'Associazione sono rimborsate previa documentazione delle spese sostenute per l'adempimento dei compiti istituzionali.2. I soci possono chiedere il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento di attività sociali per conto della Presidenza nazionale che comportino l'uso del mezzo aereo e/o del treno, del mezzo privato ovvero la consumazione di pasti presso ristoranti (o punti di ristoro) o il pernottamento presso enti militari o strutture alberghiere civili o militari, previa autorizzazione della Presidenza nazionale.3. Il Presidente nazionale, previa delibera del Consiglio direttivo nazionale, emana apposita direttiva (aggiornata periodicamente) per fissare i limiti di spesa e di rimborso di cui ai commi che precedono, nonché per chiarire la documentazione probatoria che deve essere prodotta.4. I rimborsi per le attività sociali svolte dai soci nell'ambito delle Sezioni, su disposizione del Presidente di Sezione o del suo sostituto, sono rimborsate secondo quanto stabilito dal Consiglio direttivo di Sezione.
<p style="text-align: center;">Art. 35 Modifiche allo Statuto</p>

<p>1. L'art. 35 dello Statuto non ha necessita di essere specificato nel Regolamento di attuazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 36 Modifiche al Regolamento di attuazione</p> <p>1. L'art. 36 dello Statuto non ha necessità di essere specificato nel Regolamento di attuazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 37 Labaro, distintivo e uniforme sociale</p> <p>1. Il labaro sociale ed il distintivo sociale sono descritti negli allegati n. 1 e 2 al presente Regolamento.</p> <p>2. La foggia dell'uniforme sociale, nonché le norme relative al suo utilizzo, sono contenute nell'apposita direttiva emanata dal Presidente nazionale, previa approvazione con delibera del Consiglio direttivo nazionale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 38 Tessera sociale</p> <p>1. La convalida della tessera sociale viene effettuata, annualmente, a cura della Sezione a cui il socio è iscritto.</p> <p>2. A seguito del pagamento della quota associativa annuale, la Sezione consegna al socio, per l'apposizione sul retro della tessera sociale, il bollino predisposto dalla Presidenza nazionale recante, in cifre, l'indicazione dell'anno solare cui si riferisce la convalida. E' fatta salva l'individuazione di un sistema tecnologicamente più avanzato da parte della Presidenza nazionale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 39 Scioglimento dell'Associazione e della Sezione e devoluzione del patrimonio.</p> <p>1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalla massa attiva accertata.</p> <p>2. Il Presidente nazionale, gli altri membri del Consiglio direttivo nazionale e i membri del Collegio nazionale dei Revisori dei conti hanno la responsabilità verso terzi per le obbligazioni assunte oltre le disponibilità finanziarie dell'Associazione, ad esclusione delle obbligazioni assunte dalle Sezioni.</p> <p>3. Il patrimonio residuo della Sezione è costituito dalla massa attiva accertata (della Sezione), a seguito della liquidazione del fondo comune, rimanendo a carico del Presidente di Sezione e degli altri membri del Consiglio direttivo di Sezione la responsabilità verso terzi per le obbligazioni assunte oltre le disponibilità offerte da tale fondo.</p> <p>4. In caso di scioglimento dell'Associazione o di una Sezione, il relativo patrimonio residuo è devoluto secondo quanto previsto dall'art. 39 dello Statuto.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 40 Approvazione del Regolamento di attuazione</p> <p>1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento di attuazione, si applicano il D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione e i principi generali dell'ordinamento giuridico.</p> <p>2. Il presente Regolamento di attuazione è stato approvato dal Consiglio direttivo nazionale in data 31 ottobre 2024.</p>

***Allegato 1
al Regolamento di attuazione***

Logo AAA – Aviatori d'Italia e descrizione

Immagine, marchio e denominazione registrata dal 2013 dallo studio BARZANO' & ZANARDO S.P.A. di ROMA



Allegato 2
al Regolamento di attuazione

Descrizione del Labaro sociale dell'AAA

Vessillo con asta trasversa e drappo quadrato adottato come insegna di Associazioni Combattentistiche e d'Arma

Labaro personalizzato per mezzo di ricamo in filo laminato dorato completo di:

- Asta cm 210 in metallo cromato a 2 sezioni;
- Traverso cromato con pomelli dorato;
- Puntale con aquila;
- Cordone dorato

Nella parte posteriore, tricolore in raso.

